



AnconAmbiente S.p.A.
- 4 SET 2018
PROT. 5424



ANCONAMBIENTE S.p.A. Via del Commercio, 27-00127 Ancona PERVENUTO AL PROTOCOLLO
IL 04 SET 2018
RACC

Prot. n. 18686 data 28/8/18

AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

(art. 4, Legge n. 300/1970 e smi)

IL CAPO DELL'ISPEZZORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI ANCONA

Vista la Legge 10 dicembre 2014, n. 183, che all'art 1, comma 7, lettera l) ha previsto l'istituzione, ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di un'Agenzia Unica per le Ispezioni del Lavoro;

Visto il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149, che ha istituito un'Agenzia unica per le ispezioni del Lavoro, denominata "Ispettorato nazionale del Lavoro", per svolgere, sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le attività ispettive già esercitate dallo stesso Ministero, dall'INPS e dall'INAIL;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2017, che all'art 4, comma 2 ha attribuito agli Ispettorati territoriali del lavoro le competenze in materia già esercitate dalle Direzioni Territoriali del Lavoro;

Vista la domanda presentata ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 300/1970 e ss.mm.ii., in data 05/07/2018 ;

Considerato il disposto delle fonti di prassi vigenti in materia e da ultimo della Circolare n. 5/2018 del 19 febbraio 2018 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro;

Tenuto conto dell'istanza pervenuta in data 05/07/2018 dalla ditta ANCONAMBIENTE SPA con sede in ANCONA VIA DEL COMMERCIO 27 intesa ad ottenere, ex art. 4, secondo comma, Legge 20/05/1970 n. 300, come modificato dal D.Lgs n. 151/2015, l'autorizzazione all'utilizzo presso l'unità produttiva sita in SASSOFERRATO LOC. FORNACI di un impianto di videosorveglianza;

Letto il contenuto della relazione tecnica allegata all'istanza;

Letto l'art. 4, comma 1, della Legge 20/05/1970 n. 300 che prevede l'intervento dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, su istanza del datore di lavoro, in mancanza di R.S.A. o R.S.U. sul luogo di lavoro, o in mancanza di un accordo sul funzionamento dell'impianto a livello del sito produttivo con le rappresentanze sindacali;

Considerate le esigenze

- organizzative,
- produttive,
- di sicurezza del lavoro
- di tutela del patrimonio aziendale,

rappresentate dalla ditta, che giustificano l'installazione dell'impianto di videosorveglianza dal quale potrebbe derivare la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori;

Costatato che l'impianto è costituito da n. 06 telecamere;

Acquisito in data 31/07/2018 a mezzo e-mail il parere del dirigente dell'Ufficio 3 - Vigilanza Salute e Sicurezza e Servizio Prevenzione della Direzione Centrale Vigilanza, affari legali e contenzioso dell'INL in merito al tempo concedibile per la rimozione delle immagini registrate;

Letto il Decreto Legislativo n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Letto altresì il Provvedimento generale del Garante per la Privacy del 08/04/2010, in materia di videosorveglianza;

AUTORIZZA

l'azienda **ANCONAMBIENTE SPA** con sede legale in ANCONA VIA DEL COMMERCIO 27 e sede operativa in SASSOFERRATO LOC. FORNACI, alla installazione ed all'uso di un sistema di videosorveglianza con impianto a circuito chiuso/da remoto nella sede legale/operativa.


ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

Le telecamere dovranno essere ubicate esattamente come da Relazione allegata all'Istanza presentata.

- Prima dell'installazione e messa in funzione del sistema di videosorveglianza dovrà essere data ai lavoratori adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli, nonché della loro utilizzabilità a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., mediante documento scritto; tale documento dovrà essere sottoscritto per presa visione da tutti i dipendenti ovvero, in alternativa, portato ad effettiva conoscenza degli stessi mediante sua allegazione al Libro unico del lavoro o del prospetto di paga del primo mese utile; inoltre verrà affissa apposita cartellonistica all'interno e all'esterno dei locali aziendali sull'esistenza dell'impianto.
- Il personale potrà verificare il corretto utilizzo dell'impianto.
- Le telecamere non riprenderanno luoghi riservati esclusivamente al personale (spogliatoi o servizi).
- Non sono consentite intercettazioni e/o registrazioni audio, né l'esposizione al pubblico del monitor.
- Le immagini registrate dovranno essere rimosse entro e non oltre i 7 giorni successivi alla loro acquisizione tramite il sistema audiovisivo sopra citato.
- È consentita la visualizzazione in tempo reale delle immagini delle telecamere sui monitor installati, purché venga garantita il diritto alla riservatezza dei lavoratori e della loro attività lavorativa; **è interdetta la trasmissione delle immagini all'esterno tramite collegamenti remoti** in modo da evitare accessi non autorizzati al sistema;
- Le istanze poste a sostegno del presente provvedimento NON giustificano l'accesso da postazione remota alle immagini "in tempo reale".
- L'accesso alle immagini registrate potrà avere luogo solo a richiesta delle autorità competenti, a seguito di fatti criminosi o dannosi. L'accesso alle immagini registrate, sia da remoto che "in loco" deve essere necessariamente tracciato anche tramite funzionalità che consentano la conservazione dei "log di accesso" per un congruo periodo, non inferiore a 6 (sei) mesi.
- L'utilizzazione dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento, sulla base dell'interesse posto a sostegno della richiesta, dovrà avvenire con modalità strettamente funzionali al perseguimento dell'interesse stesso e comunque nel rispetto della richiamata normativa in tema di privacy oltre che, comunque, del principio di proporzionalità tra i contrapposti interessi equamente contemperati; in ogni caso, dovranno essere rispettati gli obblighi di informativa e riservatezza imposti dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dai successivi provvedimenti del Garante per la riservatezza dei dati personali.
- L'utilizzo del sistema dovrà avvenire, per quanto non espressamente specificato nel presente provvedimento, nel pieno e completo rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli vizi di legittimità, entro centoventi giorni dalla data di ricezione dello stesso, ovvero al TAR entro sessanta giorni dalla data di ricezione dello stesso, da parte sia dell'Azienda che delle OO.SS.LL.

IL CAPO DELL'ISPettorato TERRITORIALE
(Dott. Pierluigi RAUSEL)



Responsabile del procedimento: Dott. Daniele Del Rio
Responsabile dell'Istruttoria: ~~Isp. Candelari Orfeo~~

